

Il Fondo di garanzia per le PMI - Legge 662/96

La garanzia del Fondo per le imprese di autotrasporto

**Roma, 9 febbraio 2010 – Associazione Bancaria Italiana
Presentazione per le Associazioni degli Autotrasportatori**

Guglielmo Belardi – Responsabile Customer Relations Unit – MCC S.p.A.

Il Fondo di garanzia per le PMI – Le principali caratteristiche

Ammissibilità alla garanzia per qualunque operazione finanziaria: qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all'attività di impresa, può accedere all'intervento del Fondo, con benefici in termini di diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese

Intersectorialità: con l'estensione alle imprese artigiane il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori economici, ivi compreso l'autotrasporto merci su strada per conto terzi. L'intervento si è rivelato particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di start up

Ponderazione zero: l'intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato che comporta, secondo la vigilanza della Banca d'Italia, "attenuazione del rischio di credito" sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta concesse dal Fondo, azzerando l'assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita

Escutibilità a prima richiesta; la garanzia, secondo i dettami dell'accordo "Basilea II", è concessa a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile ed "a prima richiesta".

Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione Europea

Procedure snelle: per accedere al Fondo è possibile presentare le domande *on line* con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti

Il Fondo di garanzia per le PMI – Le modalità di intervento

Garanzia diretta

è concessa direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari (art.107 DL 385/93):

Essa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell'importo massimo garantito, l'ammontare dell'esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.

Controgaranzia

è concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt. 106-107 DL 385/93).

Il Fondo di garanzia per le PMI – La c.d. ponderazione zero

**La garanzia di ultima
istanza dello Stato**

I rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a zero.

La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal fondo permette ai soggetti finanziatori di abbattere l'accantonamento di capitale a patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate

Essa agisce:

- nel caso di garanzia diretta;
- nel caso di controgaranzia su garanzia prestata a prima richiesta.

Essa non opera in caso di controgaranzia su garanzia prestata in forma sussidiaria da Confidi o altro Fondo di Garanzia

Il Fondo di garanzia per le PMI – I beneficiari

Soggetti beneficiari finali

Tutte le PMI rientranti nei parametri dimensionali di cui al decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003:

- ◆ valutate economicamente e finanziariamente sane;
- ◆ appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione di alcuni settori esclusi dalla UE: trasporti (eccetto c/terzi su strada), cantieristica navale, industria automobilistica, etc.; il settore agricolo è escluso dalla garanzia diretta ma non dalla controgaranzia);
- ◆ situate sul territorio nazionale (anche per investimenti all'estero).

N.B. Non è ammesso l'intervento del Fondo in garanzia diretta per le imprese ubicate nel Lazio e nella Toscana.

Il Fondo di garanzia per le PMI – La valutazione

Valutazione dei soggetti beneficiari finali

Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo le PMI vengono valutate, mediante appositi modelli, sulla base dei dati di bilancio degli ultimi due esercizi e della situazione contabile aggiornata a data recente.

2 modelli di **scoring** per valutare la solidità delle imprese di autotrasporto

In base al regime contabile abbiamo il modello per le imprese in **contabilità ordinaria** e quello per le imprese in **contabilità semplificata**

Ogni modello consta di 4 **parametri** a ciascuno dei quali è assegnato un punteggio in rapporto al rispetto del **valore di riferimento** per la valutazione del bilancio d'esercizio

La valutazione dei bilanci è espressa con le lettere A, B e C. La fascia di valutazione dell'impresa si ottiene dalla sequenza delle lettere: AA-BA fascia 1, AB-BB-CB-CA-AC fascia 2, BC-CC fascia 3.

Le imprese in fascia 3 sono escluse d'ufficio dall'intervento del Fondo.

Le nuove imprese vengono valutate sulla base dei bilanci previsionali e di una dettagliata relazione tecnica.

Il Fondo di garanzia per le PMI – Le procedure più agili

Certificazione del merito di credito da parte dei soggetti richiedenti

Al ricorrere di determinate condizioni, il soggetto richiedente può certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie.

1) Confidi o Altri Fondi di Garanzia autorizzati (solo controgaranzia)

Autorizzazione per il soggetto richiedente da parte del Comitato di Gestione ai sensi del decreto M.I.C.A. 14/07/2000

- ◆ eventuale diminuzione del fatturato dell'ultimo esercizio rispetto all'esercizio precedente: < 40%
- ◆ eventuale perdita in uno degli ultimi due bilanci approvati $\leq 5\%$ fatturato

Il Fondo di garanzia per le PMI – Le procedure più agili

Certificazione del merito di credito da parte dei soggetti richiedenti

2) Operazioni semplificate

- ♦ impresa rientrante nella fascia 1 del modello di valutazione
- ♦ assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative
- ♦ importo dell'operazione \leq 30% del fatturato dell'impresa (20% nel caso di operazioni fino a 36 mesi)
- ♦ eventuale diminuzione del fatturato dell'ultimo esercizio rispetto all'esercizio precedente: $<$ 40%
- ♦ eventuale perdita in uno degli ultimi due bilanci approvati \leq 5% fatturato

Il Fondo di garanzia per le PMI – Le procedure più agili

Certificazione del merito di credito da parte dei soggetti richiedenti

3) Microcredito

- ◆ assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative
- ◆ utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati
- ◆ importo dell'operazione < 20.000 euro, elevabile fino a 100.000 euro al ricorrere di determinate condizioni:
 - anzianità dell'impresa (+ 5% per ogni anno di attività con un limite di 20.000 euro)
 - n. "addetti" (+ 25% per ogni addetto con un limite di 20.000 euro)
 - finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili rilevati da documenti fiscalmente validi (+ 20% del valore dei beni con un limite di 30.000 euro) ovvero finanziamento a fronte di investimenti da effettuare dopo la domanda (+ 10% del valore dei beni con un limite di 20.000 euro)
 - crescita del fatturato almeno del 5% nell'ultimo esercizio (+ 50% dell'importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 10% nell'ultimo esercizio (+ 100% dell'importo base)
 - immobile aziendale:
 - ◆ di proprietà (+200% dell'importo base) ;
 - ◆ acquisito in leasing (+100% dell'importo base) ;
 - ◆ con contratto di locazione di durata residua > durata del finanziamento (+50% dell'importo base).

Il Fondo di garanzia per le PMI – Le operazioni ammissibili

Attualmente il Fondo opera in regime “de minimis”

E' ammissibile **qualsiasi** tipologia di operazione finanziaria, purché direttamente **finalizzata all'attività d'impresa**

Le finalità finora utilizzate dagli autotrasportatori:

- 1) riposizionamento finanziario a fronte di investimenti inizialmente finanziati con fonti a breve;
- 2) consolidamento di passività a breve;
- 3) pagamento fornitori;
- 4) esigenze di liquidità.

Importo massimo garantito

Le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto merci per conto terzi possono essere ammesse all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non superi l'importo di 750.000,00 euro per impresa .

Il Fondo di garanzia per le PMI – *La Garanzia Diretta*

La Garanzia Diretta è “a prima richiesta” ed ha decorrenza immediata

La garanzia “a prima richiesta” è *esplicita, incondizionata ed irrevocabile* ed ha effetto dalla data della sua concessione da parte del Comitato, o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia.

La garanzia interviene anche se l'insolvenza si verifica a partire dalla scadenza della prima rata.

L'efficacia della garanzia è subordinata solo:

- ◆ al rispetto dei termini previsti per le comunicazioni del soggetto richiedente (delibera del finanziamento, erogazione del finanziamento, data avvio procedure di recupero, richiesta di attivazione);
- ◆ alla rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dal soggetto richiedente nel modulo di richiesta.

Il Fondo di garanzia per le PMI – *La Controgaranzia*

Due tipologie di intervento:

- “**a prima richiesta**” se il confidi o altro fondo di garanzia **concede** garanzia “a prima richiesta”
- “**sussidiaria**” se il confidi o altro fondo di garanzia **non concede** la garanzia “a prima richiesta”

Controgaranzia “a prima richiesta”

Controgaranzia esplicita, incondizionata ed irrevocabile

La controgaranzia copre fino al 90% dell'importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia e, in caso di insolvenza, copre fino al 90% della somma liquidata al soggetto finanziatore dal Confidi o altro fondo di garanzia

Il Confidi o altro fondo di garanzia deve garantire una quota non superiore al 60% (80% per le zone 87.3a, per le imprese “femminili” e per le imprese aderenti alla programmazione negoziata)

Sulla quota di finanziamento garantita dal Confidi o altro Fondo di garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria

Controgaranzia “sussidiaria”

La controgaranzia copre fino al 90% dell'importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia e, in caso di insolvenza, copre fino al 90% della somma versata a titolo definitivo al soggetto finanziatore dal Confidi o altro fondo di garanzia

Il Confidi o altro fondo di garanzia deve garantire una quota non superiore al 60% (80% per le zone 87.3a, per le imprese femminili e per le imprese aderenti alla programmazione negoziata)

Il Fondo di garanzia per le PMI

Percentuali di copertura

PMI ubicate nelle zone 87.3.a) o aderenti a programmazione negoziata o a prevalente partecipazione femminile:

- fino all'80% dell'operazione e, in caso di insolvenza, fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero.

PMI ubicate nei restanti territori:

- fino al 60% dell'operazione e, in caso di insolvenza, fino all'60% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero.

Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

Le **garanzie** concesse nell'ambito della sezione "autotrasporto" sono **gratuite** su tutto il territorio nazionale